



COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

OGGETTO: CONTROLLI GREEN PASS PER L'ACCESSO AI SERVIZI E UFFICI PUBBLICI – ART. 9BIS COMMA 1BIS DEL D.L.N. 52/2021. DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 9bis comma 1-bis del d.l. n. 52/2021 che ha previsto che, fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

- a) servizi alla persona;
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

RILEVATO che secondo quanto previsto dall'art. 9bis comma 1-ter del citato d.l. n. 52/2021, le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettera b) sopra indicate, si applicano dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4;

VISTO il DPCM del 21 gennaio 2022, in corso di registrazione, emanato sulla base dell'art. 9bis comma 1bis lett. b) del d.l. n. 52/2021, che ha individuato i servizi esenti dal possesso della certificazione verde perché ritenuti necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona;

RILEVATO che in base alle attività di competenza dei Comuni, l'art. 1 comma 1, prevede l'esenzione dal possesso del green pass, fra l'altro, esclusivamente per:

- c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari o agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione urgente e

indifferibile di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il tutto con decorrenza dal 1° febbraio 2022;

VISTO l'art. 9bis comma 4 del d.l. n. 52/2021 che prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2-bis e che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10;

ATTESO che le funzioni di Polizia Locale sono trasferite alla Federazione dei Comuni del Camposampierese;

RITENUTO pertanto di emanare disposizioni di indirizzo per i controlli del green pass per gli utenti dei servizi, a eccezione dei servizi e attività individuati dall'art. 9bis comma 1bis del d.l. n. 52/2021 e dall'art. 1 comma 1 lett. c) e d) del DPCM del 21 gennaio 2022;

DISPONE

1. In applicazione dell'art. 9bis comma 1-bis del d.l. n. 52/2021 e in attuazione dell'art. 1 comma 1 lett. c) del DPCM del 21 gennaio 2022, in corso di registrazione, di individuare i seguenti uffici/servizi del Comune per il cui accesso non è necessario il possesso della certificazione verde- green pass:
Ufficio Servizi sociali, esclusivamente per la presentazione urgente e indifferibile di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;
2. per tutti gli altri Uffici e Servizi dell'Ente, non ricompresi nell'elenco individuato dal punto 1) delle presenti disposizioni di indirizzo e per le attività ivi considerate, è necessario il possesso del green pass e l'effettuazione dei relativi controlli da parte del personale;
3. di demandare ai Responsabili delle Aree l'individuazione con propri atti del personale preposto ai controlli del green pass per l'accesso degli utenti agli Uffici e Servizi dell'Ente;
4. di stabilire la decorrenza delle presenti disposizioni di indirizzo dal 1° febbraio 2022 e la durata fino al 31 marzo 2022, salvo proroghe;
5. di dare apposito avviso al pubblico dell'obbligo del green pass per l'accesso agli Uffici e Servizi comunali, eccetto quanto indicato nel punto 1).

Borgoricco, 25 gennaio 2022

IL SINDACO

Alberto Stefani

(f.to digitalmente ex art. 21 e ss.mm.ii. D. Lgs. 82/2005)